

 REGIONE
PIEMONTE
GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 231

Adunanza 10 settembre 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 10 del mese di settembre alle ore 14:00 in via telematica, presso la sede indicata dal DPGR n. 29 del 10 marzo 2020, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Andrea TRONZANO, ~~Elena CHIORINO, Fabrizio RICCA,~~ con l'assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: CHIORINO, RICCA

(Omissis)

D.G.R. n. 14 - 3774

OGGETTO:

Fase di valutazione della procedura di VAS di competenza statale relativa al "Piano di Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee - PiTESAI". Espressione del parere regionale di cui all'articolo 13, comma 5-bis del D.lgs. 152/2006.

A relazione degli Assessori TRONZANO, MARNATI:

Premesso che:

il D.Lgs. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

l'art. 6 comma 1 del D.lgs. 152/2006 specifica che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

il Piano nazionale di Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee – PiTESAI, sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, rientra tra i piani e programmi che devono essere assoggettati a VAS;

l'art. 7 del D.lgs. 152/2006 specifica che sono di competenza statale le procedure di VAS di piani la cui approvazione compete ad organi dello Stato;

gli artt. 11, 13 e 14 del D.lgs. 152/2006 definiscono le differenti fasi delle procedure di VAS;

secondo quanto stabilito dalla Legge 12/2019 il PiTESAI è approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica. Sulla base di queste competenze, è sottoposto a VAS in sede statale ed i ruoli per la VAS sono i seguenti: l'Autorità Procedente/Proponente è il Ministero della Transizione Ecologica (di seguito MITE) - Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG); l'Autorità Competente è il MITE – Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (DGRESS);

la Regione Piemonte è chiamata ad esprimersi ai sensi dell'art. 13 comma 5-bis del D.lgs. 152/2006 in qualità di soggetto competente in materia ambientale che può essere interessato dagli effetti dell'attuazione del Piano sull'ambiente, e secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi (DGR VAS)", dovrà fornire il proprio contributo attraverso l'Organo Tecnico Regionale di cui all'art. 7 della L.R. 40/1998;

il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo con nota n.78441 del 19 luglio 2021, in qualità di Autorità competente per la VAS ha comunicato alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, con nota acquisita al protocollo n. 84609/A16000 del 19 luglio 2021, che la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della Transizione Ecologica, in qualità di Autorità procedente, ha trasmesso alla Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.lgs. 152/2006, la documentazione necessaria per l'avvio della fase di consultazione pubblica di Valutazione ambientale strategica (VAS) consistente nella Proposta di Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) e relativo Allegato, nel Rapporto Ambientale e relativo Allegato e nella Sintesi non tecnica, proposta dalla Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della Transizione Ecologica;

la documentazione è stata messa a disposizione in formato digitale sul portale delle Valutazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero. Come previsto dall'art. 14, comma 2 del D.lgs.152/2006, la consultazione si conclude entro il 14 settembre, data in cui scadono i 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico sul portale del Ministero avvenuta il 16 luglio 2021;

il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999, sulla base delle indicazioni dell'art. 7 della L.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche del Piano in oggetto, con nota del 10 agosto 2021 protocollo n. 93999/A16000, ha individuato la Direzione Regionale Competitività del sistema regionale quale struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni Ambiente, Energia e Territorio; Agricoltura e cibo; Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile trasporti e logistica; Sanità e Welfare; A.R.P.A. Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'art. 8 della L.r. 40/98.

Dato atto che la Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere:

ha coordinato, in collaborazione con il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, i lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale, finalizzati all'espressione delle osservazioni regionali nei tempi previsti dalla disciplina statale, e ha convocato una riunione con modalità telematica in data 31 agosto 2021;

ha coordinato, in collaborazione con il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, la predisposizione degli strati informativi cartografici richiesti dalla Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari del Ministero della Transizione Ecologica al fine di completare la cartografabilità di alcune categorie ambientali per le quali nella proposta di Piano e nel Rapporto Ambientale è stato indicato che "si rimanda alle successive fasi nel corso dell'attuale processo di VAS";

ha elaborato sulla base delle considerazioni espresse durante la sopra citata riunione dell'Organo tecnico Regionale e dei contributi tecnici pervenuti dai vari componenti, le considerazioni ed osservazioni riportate nel documento tecnico, che si allega (Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

sulla base di tali considerazioni e osservazioni, ritiene che possa essere espresso il parere regionale nell'ambito della fase di valutazione della procedura di VAS di competenza statale inerente il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) elaborato dal Ministero per la Transizione Ecologica – Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, ai sensi dell'articolo 13, comma 5-bis del D.lgs. 152/2006, ai fini

della formulazione del parere motivato di cui all'articolo 15, comma 1, del medesimo Decreto legislativo da parte del Ministero della Transizione Ecologica.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di esprimere il parere regionale nell'ambito della fase di valutazione della procedura di VAS di competenza statale inerente il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) sulla base di quanto riportato nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

visto il verbale della riunione dell'Organo Tecnico regionale, i contributi tecnici acquisiti;

vista la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001;

visto il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto l'art. 18 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;

visto l'art. 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'art. 11-ter della Legge 11 febbraio 2019, n. 12;

vista la deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

d e l i b e r a

- di esprimere, sulla base di quanto riportato nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, ed in qualità di soggetto competente in materia ambientale, il parere regionale nell'ambito della fase di valutazione della procedura di VAS di competenza statale inerente il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) elaborato dal Ministero per la Transizione Ecologica – Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, ai sensi dell'articolo 13, comma 5-bis del D.lgs. 152/2006, ai fini della formulazione del parere motivato di cui all'articolo 15, comma 1, del medesimo Decreto legislativo da parte del Ministero della Transizione Ecologica;
- di demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere di trasmettere al Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 5-bis del D.lgs. 152/2006, la presente deliberazione per il prosieguo di competenza;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 33/2013.

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Alberto CIRIO

Direzione della Giunta reigonale
Il funzionario verbalizzante
Roberta BUFANO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 10
settembre 2021.

cr/en

Fase di valutazione della procedura di VAS di competenza statale relativa al “Piano di Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee – PiTESAI”. Espressione del parere regionale di cui all’articolo 13, comma 5-bis del d.lgs. 152/2006. -

RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL’ORGANO TECNICO REGIONALE

Premesse

La presente relazione costituisce l’esito dell’istruttoria svolta dall’Organo Tecnico Regionale (di seguito OTR) ai fini dell’espressione del parere regionale di cui all’art. 13, comma 5-bis del d.lgs. 152/2006, nell’ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (di seguito VAS) di competenza statale del Piano di Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee – PiTESAI.

La proposta di Piano in oggetto è sottoposta a procedura di VAS ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, Secondo quanto stabilito dalla Legge 12/2019 e ai sensi del D.L. 22/2021, il PiTESAI è approvato con decreto del Ministro della Transizione Ecologica ed è sottoposto a VAS in sede statale; l’Autorità Procedente è il Ministero della Transizione Ecologica (di seguito MITE) - Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG); l’Autorità Competente per la VAS è il MITE – Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (DGCRESS). Il parere motivato è espresso dal Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro della Cultura.

La Regione Piemonte, chiamata ad esprimersi ai sensi dell’art. 13 comma 5-bis del d.lgs. 152/2006 in qualità di soggetto competente in materia ambientale che può essere interessato dagli effetti dell’attuazione del Piano sull’ambiente, svolge l’istruttoria tramite il proprio organo tecnico, istituito ai sensi dell’art. 7 della l.r. 40/1998 e costituito, per il caso in oggetto, dalle Direzioni regionali Competitività del sistema regionale; Ambiente, Energia e Territorio; Agricoltura e cibo; Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile trasporti e logistica; Sanità e Welfare; A.R.P.A. Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell’art. 8 della l.r. 40/98.

Il Nucleo Centrale dell’Organo tecnico regionale, secondo quanto disposto dalla DGR n.12-8931 del 9 giugno 2008, verificate la natura e le caratteristiche del Piano, ha individuato il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale quale struttura responsabile del coordinamento delle funzioni regionali inerenti la procedura di VAS in quanto competente per materia.

Il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo con nota n. 78441 del 19 luglio 2021 ha comunicato che la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso la documentazione necessaria per l’avvio della fase di consultazione pubblica di Valutazione ambientale strategica (VAS) per il procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del d.lgs 152/2006.

La documentazione consta nella proposta di Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) e relativo Allegato, nel Rapporto Ambientale e relativo Allegato e nella Sintesi non tecnica, messi a disposizione in formato digitale sul portale delle Valutazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero. Come previsto dall’art. 14 del d.lgs.152/2006, la consultazione si conclude entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico sul portale del Ministero, avvenuta il 16 luglio 2021.

Il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere, in collaborazione con il Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, ha coordinato i lavori istruttori dell’OTR, finalizzati all’espressione delle osservazioni

regionali nei tempi previsti dalla disciplina statale, e ha convocato una riunione con modalità telematica in data 31 agosto 2021.

Sulla base delle considerazioni espresse durante la sopra citata riunione dell'Otr e dei contributi tecnici successivamente pervenuti dalle strutture regionali coinvolte emergono le considerazioni, indicazioni e raccomandazioni riportate nel presente documento, organizzato secondo il seguente schema.

Premesse

Finalità e contenuti della proposta di Piano

Metodologia per la determinazione delle aree potenzialmente idonee

1. Osservazioni metodologiche generali
2. Osservazioni ambientali e territoriali specifiche
 - 2.1 Acque sotterranee
 - 2.2 Acque superficiali
 - 2.3 Bonifiche delle aree inquinate
 - 2.4 Foreste
 - 2.5 Biodiversità, aree naturali e Valutazione di incidenza
 - 2.6 Territorio e Paesaggio
 - 2.7 Agricoltura
 - 2.8 Difesa del suolo e dissesti del Piano Assetto Idrogeologico

Finalità e contenuti della proposta di Piano

L'art. 11-ter della Legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*" prevede l'istituzione del PiTESAI (Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee), uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad "*individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse*", con l'obiettivo di una "*transizione energetica sostenibile*" che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dall'UE per la decarbonizzazione al 2050.

Da quanto si evince nella proposta di Piano, con orizzonte temporale al 2050 e con step intermedi decennali, il PiTESAI è uno degli strumenti che compongono il quadro strategico nazionale per lo sviluppo sostenibile nel campo energetico e per la sicurezza degli approvvigionamenti. Per il processo di costruzione del Piano e della relativa valutazione ambientale sono presi a riferimento gli obiettivi energetici internazionali, comunitari e nazionali (Agenda 2030, Accordo di Parigi, Clean Energy for all Europeans Package, Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, PNIEC, nuova strategia energetica...).

In base a quanto stabilito nella normativa vigente, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi, sia liquidi che gassosi, in mare e su terraferma, e anche i procedimenti amministrativi, sono momentaneamente sospesi ("moratoria") fino all'adozione del Piano e saranno successivamente soggetti a verifica per determinare le aree dove queste operazioni risulteranno essere compatibili con i principi previsti dal PiTESAI. La sospensione non riguarda le istanze di concessione di coltivazione già presentate né le attività di coltivazione in essere.

Il termine perentorio per l'adozione del Piano è stato prorogato al 30 settembre 2021.

Metodologia per la determinazione delle aree potenzialmente idonee

Dall'analisi della documentazione tecnica emerge che nella elaborazione del PiTESAI, la parte principale dell'attività è rivolta all'individuazione dei criteri ambientali, sociali ed economici, in base ai quali stabilire se una determinata area sia potenzialmente o meno idonea all'effettuazione delle attività di ricerca e di successiva coltivazione di idrocarburi e/o compatibile alla prosecuzione delle attività minerarie già in essere. L'applicazione dei criteri ambientali, sociali ed economici ha pertanto ad oggetto da un lato le nuove istanze per lo svolgimento potenziale delle attività upstream e dall'altro la prosecuzione dei

procedimenti amministrativi e delle attività minerarie che sono già in essere. Le nuove istanze, successive all'approvazione del PiTESAI, dei permessi di prospezione e dei permessi di ricerca di idrocarburi che, sulla base dell'applicazione dei criteri, saranno presentate in futuro e risulteranno in aree potenzialmente idonee, seguiranno l'iter amministrativo di autorizzazione previsto dalla normativa attuale. La valutazione invece della compatibilità, intesa come sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività minerarie già in essere, dei titoli minerari esistenti e delle istanze già presentate alla data di entrata in vigore della L. n. 12/19 sarà condotta secondo le seguenti casistiche:

A. prosecuzione dei procedimenti per le istanze:

- 1. dei permessi di prospezione o dei permessi di ricerca già presentate,
- 2. delle concessioni di coltivazione di idrocarburi già presentate ed in corso di valutazione,

B. prosecuzione delle attività minerarie già in essere:

- 3. nei permessi di ricerca vigenti (o in fase di proroga),
- 4. nelle concessioni di coltivazione vigenti (o in fase di proroga).

Per l'individuazione delle aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca, il Piano determina preliminarmente l'*ambito territoriale di riferimento* delle aree da valutare nel PiTESAI, definite prendendo in considerazione l'applicazione di determinati criteri di selezione delle aree. Preliminarmente il Piano individua le aree potenzialmente interessanti dal punto di vista minerario ricavandole con l'operazione di sovrapposizione delle aree che si individuano tramite i seguenti criteri:

A) CRITERIO GEOLOGICO: il primo criterio di selezione delle aree è rappresentato dall'effettiva presenza di un potenziale geominerario *elevato* che giustifichi l'esplorazione di idrocarburi.

B) CRITERIO MINERARIO: il secondo elemento da affiancare al criterio geologico è rappresentato dall'effettivo interesse minerario dimostrato dalle stesse società che effettuano ricerche di idrocarburi, ricavabile dalla cartografia dei titoli minerari vigenti e non vigenti in Italia negli anni 1990-2021 delle aree oggetto almeno di istanze di permesso di prospezione o di ricerca vigenti a terra o a mare, o di titolo minerario conferito nel periodo 1990-202136 e di presenza di pozzi esplorativi risultati positivi nel database VIDEPI.

C) CRITERIO GEO-AMMINISTRATIVO: per il mare il Piano considera di escludere per il futuro a priori l'apertura alle attività di ricerca e coltivazione di nuove zone marine. Si considera l'anticipazione di raggiungere l'ampliamento di almeno il 30% della superficie a mare della rete delle aree marine protette, e almeno al 10% quelle protette in modo rigoroso.

Il Piano prevede di giungere a chiudere alle ricerche le aree ricadenti nelle zone marine già aperte ove non è stata mai presentata alcuna istanza relativa alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi o dove questo non è più avvenuto nell'arco degli ultimi 30 anni, adottando pertanto un criterio di "riperimetrazione" delle attuali zone marine sulla base del criterio amministrativo.

L'ambito territoriale di riferimento è individuato sottraendo ulteriormente le aree che scaturiscono dall'applicazione del seguente criterio:

D. dei vincoli assoluti derivanti da norme di legge già in atto nelle zone marine.

A partire dal predetto ambito territoriale di riferimento sono determinate le aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca effettuando l'ulteriore sottrazione delle aree che scaturiscono dall'applicazione del criterio:

E. degli altri vincoli assoluti (criterio dei divieti già in essere, cioè quelli derivanti da norme di legge) - già in atto nella terraferma e nelle zone marine;

F. dei vincoli relativi di esclusione: elementi che, ai fini della richiesta salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale ed economico presente, seguendo logiche di prevalenza delle finalità coinvolte e degli obiettivi da conseguire, comportano l'esclusione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree interessate.

Sono stati individuati inoltre diversi **vincoli relativi definibili di attenzione/approfondimento** che non determinano a priori la non idoneità dell'area ma che dovranno essere adeguatamente considerati *nelle successive fasi valutative sito-specifiche* (tra cui le Valutazioni di incidenza e le VIA del progetto nel sito specifico), in quanto possono presentare particolari sensibilità alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

I **criteri ambientali** sono definiti pertanto sulla base delle caratteristiche territoriali e ambientali delle aree di studio individuate in base alla presenza di vincoli normativi, regimi di protezione e di tutela a vario titolo e di particolari sensibilità/vulnerabilità alle attività oggetto del PiTESAI. Il Piano ritiene che i criteri ambientali possano essere considerati, ove applicabile, dinamici e adattativi sulla base di aggiornamenti periodici, e che lo stesso PiTESAI possa essere sottoposto ad aggiornamento.

Il Piano individua **due tipologie di aree idonee** alle attività in specie (e di converso non idonee o non compatibili con il Piano) – schema riassuntivo nell'Allegato 1 alla proposta di Piano, chiamate rispettivamente: situazione "ante operam" e situazione "post operam":

- 1) aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca ('aree idonee nella situazione ante operam');
- 2) aree idonee alla prosecuzione (aree idonee nella situazione post operam):
 - a. dei procedimenti di conferimento per le istanze:
 - i. dei permessi di prospezione o dei permessi di ricerca già presentate,
 - ii. delle concessioni di coltivazione di idrocarburi già presentate ed attualmente in corso d'istruttoria.
 - b. delle attività di ricerca o di coltivazione già in essere:
 - i. nei permessi di ricerca vigenti (o in fase di proroga),
 - ii. e nelle concessioni di coltivazione vigenti (o in fase di proroga).

Relativamente ai titoli minerari già vigenti ed oggetto della moratoria prevista dalla L. 12/19, alla data di adozione del PiTESAI:

- 1) nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, i permessi di ricerca sospesi riprendono efficacia.
- 2) nelle aree non compatibili, il MiTE rigetta le istanze relative ai procedimenti sospesi e revoca, anche limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione e di ricerca in essere. In caso di revoca, il titolare del permesso di prospezione o di ricerca è comunque obbligato al completo ripristino dei siti interessati.
- 3) nelle aree non compatibili, il MiTE rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del Piano.
- 4) nelle aree in cui le attività di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga.

Infine la proposta di Piano evidenzia che "dopo l'adozione del PiTESAI sarà considerata ammissibile la presentazione di nuove istanze di permesso di prospezione e di ricerca nelle aree in parola che riguarderanno solo la ricerca di gas e non anche di petrolio".

L'istruttoria regionale ha preso in considerazione l'intera documentazione pervenuta, al fine di fornire sia osservazioni specifiche relative alle previsioni della Proposta di Piano sia osservazioni metodologiche come contributo all'affinamento della metodologia di individuazione delle potenziali aree idonee.

1. Osservazioni metodologiche generali

In linea generale si osserva che il Rapporto ambientale (di seguito anche "RA") non contiene un documento che espliciti se le osservazioni presentate in fase di scoping, anche raggruppate per macro-categorie, siano state recepite o meno dalla proposta di Piano e che riporti anche le motivazioni delle scelte, in particolare nei casi di non recepimento. *Si auspica che tale approccio sia invece adottato nella successiva revisione del Piano, al fine di agevolare la comprensione di tutte le scelte effettuate.*

La metodologia utilizzata per l'individuazione delle potenziali aree idonee descritta nella proposta di Piano e nel RA, e sintetizzata nel precedente paragrafo del presente contributo, risponde in linea generale alle osservazioni e richieste espresse nel contributo inviato dalla Regione per la fase di specificazione dei contenuti del RA, nel quale era stata riscontrata una certa vaghezza in ordine al concetto e alla definizione di "aree idonee" e una certa indeterminazione del percorso prefigurato per la loro individuazione.

In riferimento alla metodologia, i successivi paragrafi del presente contributo forniscono specifiche osservazioni relativamente alle *categorie ambientali*, che nel Piano e nel RA sono elencate e descritte sinteticamente nella "Tabella 1.3-1: Elenco delle Categorie ambientali e dei vincoli individuati per l'elaborazione del PiTESAI", a ciascuna categoria ambientale corrispondono *criteri ambientali* costituiti dai seguenti vincoli:

- vincoli assoluti E
- vincoli relativi di esclusione F
- vincoli relativi di attenzione/approfondimento (*per le successive fasi valutative sito specifiche*).

A tal proposito si richiede che nella versione definitiva del Piano sia migliorata la leggibilità ed interpretabilità della citata Tabella, anche da un punto di vista grafico, affinché sia maggiormente evidente il ruolo dei vincoli assoluti E e dei vincoli relativi di esclusione F nel concorrere a determinare le potenziali aree idonee, e il ruolo dei vincoli di attenzione nelle successive fasi valutative sito-specifiche. Sarebbe utile anche una legenda che definisca esplicitamente il significato di tutte le colonne della tabella stessa.

Per quanto riguarda gli scenari alternativi e in particolare le considerazioni di natura socio-economica, si prende atto che nella proposta di Piano si afferma che "la valutazione di scenari alternativi di sviluppo economico del territorio, che potrebbero anche discostarsi dal settore energetico, è (...) un obiettivo molto più ampio rispetto a quello perseguito per mandato di legge dal PiTESAI" e "richiederebbe di metter in campo attività valutative più complesse e dettagliate. Volendo delineare un percorso metodologico, in prima analisi andrebbero individuate le principali vocazioni economiche del territorio, quindi occorrerebbe individuare quali investimenti sia opportuno fare in questi settori e quali sono effettuabili in prossimità delle aree dismesse. Successivamente andrebbero quantificati tali investimenti e quindi valutato il loro effetto in termini di impatto ambientale e socioeconomico".

Si rileva che nell'allegato al RA non è stata effettuata l'analisi dei provvedimenti di VIA positivi in aggiunta a quella dei provvedimenti negativi e archiviati di competenza statale, nè un'analisi circa gli eventi avversi che si sono verificati nel corso dei decenni sul territorio nazionale al fine di evidenziare le conseguenze avvenute sulle diverse componenti ambientali; *a tal proposito si ritiene che tali studi, così come quelli invece già contenuti nell'Allegato 1 alla proposta di Piano e nell'Allegato al RA, potrebbero essere utili anche se condotti successivamente alla presente VAS del Piano, nell'ottica dei periodici aggiornamenti previsti del PiTESAI e nell'ottica del miglioramento della qualità dei procedimenti di VIA dei progetti.*

L'impostazione del *Piano di Monitoraggio* riporta e segue le indicazioni di ISPRA sul monitoraggio VAS. Rispetto alla scelta e definizione degli indicatori (pag. 468 del RA) l'elaborato sembra ancora carente in quanto riporta solo un primo elenco di indicatori di contesto. Il documento, secondo quanto riportato, "*... sarà oggetto di integrazione e approfondimento nell'ambito della definizione puntuale del piano di monitoraggio anche sulla base dei contributi della consultazione*". Rispetto all'elenco di indicatori presentati restano comunque elementi poco chiari quali l'unità di misura, la periodicità di aggiornamento e l'effettiva applicabilità (facilità di misurazione).

I documenti di Piano non forniscono una cartografia di riferimento per la localizzazione delle attività di ricerca e coltivazione idrocarburi; tuttavia, i dati e le informazioni a supporto del processo di redazione del

PiTESAI sono accessibili attraverso il Sistema Informativo (Web GIS sinacloud) sviluppato e gestito da ISPRA al link:

<https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=44b6c75b5e994703b9bd6adf51561a7d>

A tal proposito si specifica inoltre che in data 9 agosto è pervenuta, da parte della Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari del MITE, nell'ambito della VAS del PiTESAI, una serie di note di richiesta di strati informativi cartografici, ove esistenti a livello regionale, al fine di completare la cartografabilità di alcune categorie ambientali per le quali nella proposta di Piano e nel Rapporto Ambientale è stato indicato che "si rimanda alle successive fasi nel corso dell'attuale processo di VAS".

Entro la data del 14 settembre indicata dal MITE saranno inviate le informazioni disponibili nelle modalità richieste; nei successivi paragrafi sono già indicati i link al GeoPortale della Regione Piemonte dove poter scaricare gli shapefile richiesti e sono ulteriormente segnalati altri elementi cartografici a disposizione ma non ancora consultabili su GeoPiemonte.

2. Osservazioni ambientali e territoriali specifiche

2.1 Acque sotterranee

Come riportato nel Rapporto ambientale, in generale i possibili impatti sulla risorsa idrica derivanti dalle attività connesse all'estrazione di idrocarburi sono rappresentati da contaminazioni dovute a sversamenti incidentali di idrocarburi dalle condotte o dalle strutture del pozzo, di carburanti durante le operazioni di rifornimento dei mezzi e di altre sostanze chimiche per rotture a livello dei serbatoi, per errato smaltimento delle acque di strato e dei fanghi di perforazione, per perdita dei fluidi di circolazione, ma soprattutto, con incidenza notevole, nel caso di eruzione del pozzo e conseguenti sversamenti fino a grandi distanze dal pozzo. L'attenzione a tale tematica deve essere dunque mantenuta elevata fin dalle prime fasi di prospezione (specie se si prevedono prove geofisiche con impiego di cariche in foro e la realizzazione dei rispettivi pozzetti di scoppio), con maggiore attenzione alla perforazione esplorativa e alla coltivazione.

In generale il Rapporto Ambientale avrebbe dovuto focalizzare l'attenzione sulle differenze di impatto esistenti tra il livello di prospezione, corrispondente ad una attività tecnico scientifica di superficie, condotta attraverso prove geofisiche che impattano sulla superficie del suolo (geoelettriche, geomagnetiche e sismiche) o a piccola profondità (sismiche con brillamento di piccole cariche in foro) e il livello concernente la fase di perforazione di pozzi esplorativi che prevedono solitamente l'attraversamento degli acquiferi presenti con l'installazione di tutta l'attrezzatura di completamento e la successiva infrastrutturazione per il trasporto del greggio alla raffineria nel caso di esito positivo della ricerca.

Al fine della salvaguardia delle acque sotterranee risulta importante, sempre e comunque, individuare e caratterizzare l'assetto idrogeologico sia "regionale" che locale con l'individuazione delle limitazioni e delle normative specifiche associate, anche perché le fasi di perforazione inevitabilmente comportano sempre delle interazioni con le acque circolanti nel sottosuolo e con le innumerevoli captazioni idropotabili presenti.

Situazione in Piemonte

L'area dei permessi di ricerca nonché l'attività di coltivazione in Piemonte si sviluppa essenzialmente nella parte nord orientale e occidentale della Pianura Padana, caratterizzata dalla presenza di potenti depositi marini e continentali di età messiniana, pliocenica e quaternaria sede di almeno due sistemi acquiferi: uno "superficiale", con potenza variabile tra 10 e 80 m, contenente una falda idrica di tipo libero; un sistema acquifero multistrato "profondo" (fino ai 200-300 metri) ospitante falde in pressione e infine un sottostante e meno conosciuto sistema acquifero "molto profondo", esteso fino a profondità superiori ai 300-1000 m.

In dettaglio facendo riferimento alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 in materia di ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee, si evidenzia che l'articolo 2 prevede "per la tutela e la protezione della qualità

delle acque sotterranee, il divieto di costruire opere che consentano la comunicazione tra le falde profonde (riservate prioritariamente all'uso idropotabile) e la falda freatica" e demanda alla Giunta regionale la definizione dei "criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale, corredati da apposita cartografia, cui fare riferimento per l'applicazione delle disposizioni della predetta legge".

Sui disposti della l.r. succitata la Regione Piemonte, con l'approvazione della DGR del 3 giugno 2009, n. 34-11524 e s.m.i. e della DD n. 900 del 3/12/2012 e s.m.i., ha ratificato ed emanato la cartografia della Base dell'Acquifero Superficiale (BAS), documento che permette di individuare la profondità alla quale è posta la superficie di separazione tra gli acquiferi superficiale e profondo e delimita gli areali delle varie aree funzionali in cui è stato suddiviso il territorio secondo il "Modello idrogeologico concettuale del territorio regionale piemontese".

Il modello idrogeologico concettuale ha consentito l'individuazione dei corpi idrici sotterranei a partire dall'area di pianura, in modo tale da definire sette settori omogenei dal punto di vista idrogeologico.

La definizione spaziale verticale è stata invece determinata mediante la ricostruzione della base dell'acquifero superficiale (BAS) da cui è derivata la relativa cartografia postata nel portale web della Regione Piemonte.

A questi sistemi di acquiferi si associano inoltre le aree di ricarica degli acquiferi profondi, che rappresentano "la superficie dalla quale proviene l'alimentazione al corpo idrico sotterraneo considerato, costituita dall'area nella quale avviene l'infiltrazione diretta alle acque sotterranee delle acque meteoriche o dall'area di contatto con i corpi idrici superficiali dai quali le acque sotterranee traggono alimentazione". L'attuazione del comma 4 dell'art. 24 delle Norme del PTA 2007 si è concretizzata con la Determinazione n. 268 del 21/7/2016 con la quale è stata approvata la metodologia utilizzata per la delimitazione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi, la relativa cartografia a scala 1:250.000 anch'essa postata nel portale web della Regione Piemonte, ed i criteri che permettono l'aggiornamento della stessa. Il comma 6 del medesimo articolo prevede che la Regione proceda "all'individuazione dei vincoli e delle misure relative alla destinazione del territorio delle zone di protezione di cui al comma 4 e con la DGR n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 è stata approvata la documentazione tecnica che disciplina i vincoli e le misure relative alla destinazione del territorio perimetrato.

Il Rapporto Ambientale e la proposta di Piano hanno tenuto conto esclusivamente, per quanto riguarda gli elementi impattanti le acque destinate al consumo umano, delle sole aree di salvaguardia e nello specifico delle zone di rispetto presenti nell'intorno delle opere di captazione di cui al comma 4 dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006 come elemento di vincolo assoluto. Viceversa, seppur citati più volte nel RA, nella tabella 1.3-1 non sono presi in considerazione, per le acque sotterranee, le aree di ricarica della falda, le emergenze naturali (sorgenti e fontanili) e artificiali (laghi di cava) della falda e le zone di riserva di cui alle lett. a, b, c del comma 8 dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006.

In conclusione si richiede che:

- 1. la tabella 1.3-1 della proposta di Piano (elenco delle categorie ambientali e dei vincoli individuati per l'elaborazione del PITESAI) sia integrata con quanto previsto dal comma 8 lett. a,b,c dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006 (aree di ricarica della falda; emergenze naturali e artificiali della falda; zone di riserva) in qualità di vincoli relativi di esclusione;*
- 2. siano tenuti in considerazione la caratterizzazione e gli eventuali modelli concettuali idrogeologici presenti sul territorio, come nel caso specifico del territorio piemontese secondo la normativa sopra citata. In assenza di modelli concettuali normativamente approvati sarà opportuno effettuare una appropriata ricostruzione dei principali sistemi acquiferi presenti. Preliminarmente alla realizzazione del pozzo di ricerca sarebbe opportuno individuare l'interfaccia acqua dolce/acqua salata e sviluppare le modalità esecutive atte ad evitare la loro commistione.*

Si ritiene infatti che tali strumenti siano di supporto alle scelte anche se condotti successivamente alla presente VAS del Piano, nell'ottica dei periodici aggiornamenti previsti del PITESAI e nell'ottica del miglioramento della qualità dei procedimenti di VIA dei progetti.

In riferimento a quanto sopra riportato si segnalano i seguenti link al GeoPortale della Regione Piemonte e shapefile disponibili:

- <http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkrp/srv/ita/metadata.show?id=6123&currTab=rndt>
Nome layer: IDROGEOLOGIA - BASE ACQUIFERO SUPERFICIALE 1:50.000
Carta della base dell'acquifero superficiale delle aree di pianura della Regione Piemonte aggiornata con D.D. 229 del 6-7-2016. La cartografia individua, nell'area di pianura, mediante isolinee quotate, la superficie di separazione tra l'acquifero superficiale e gli acquiferi profondi. Per le aree montane e collinari mediante criteri sono indicate le profondità della BAS
- <http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkrp/srv/ita/metadata.show?id=6124&currTab=rndt>
Nome layer: AREE DI RICARICA DELL'ACQUIFERO PROFONDO - scala 1:250.000
Aree di ricarica di cui alla lett a) del comma 8, d.g.r. 2 febbraio 2018, n. 12-6441 "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017. Attuazione del comma 4 dell'articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela della Acque. Approvazione della metodologia utilizzata e della delimitazione a scala 1:250.000.
Tale delimitazione è stata approvata con D.D. 268 del 21 luglio 2016.
Il dato rappresenta i limiti verso la pianura delle aree di ricarica in senso stretto, essi sono stati adattati alla base della BDTRE regionale (edizione 2017) al fine di agevolare l'attuazione della disciplina approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 12-6441 del 2 febbraio 2018, da parte dei comuni. Analoga disamina è stata condotta sul limite verso monte delle aree di ricarica in senso stretto nelle aree in cui non è presente la fascia tampone.
- sono inoltre disponibili gli shapefile delle Zone di RISERVA (lettera c, comma 8, art. 94 del d.lgs.152/2006) ridefinite con DD n. 408 del 10.8.2020
- per quanto riguarda la categoria 5 "Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano" (art. 94 c. 4 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) si segnala che sono disponibili presso gli uffici della Regione gli shapefile riguardanti gli elementi di derivazione di acque per consumo umano (idropotabile). Prelievi effettuati mediante: campi pozzi; pozzi singoli; presa d'acqua da corso d'acqua superficiale e da sorgenti (per tutti è stata delimitata l'area di salvaguardia con buffer di 200 m; l'aggiornamento del dato risale al 2015)

In riferimento alla richiesta del MITE di strati informativi relativi alla categoria 32 "Aree ricadenti all'interno di Bacini idro-minerari (...), saranno forniti nei tempi previsti gli shpfile relativi alle concessioni idrominerali, i cui elementi sono così cartografati nell'ambito di un progetto in corso di realizzazione:

- Concessioni acque minerali e termali (attive): quasi tutte le concessioni sono definite con la loro perimetrazione e il centroide della medesima; alcune concessioni sono in fase di perimetrazione;
- Permessi di ricerca acque minerali e termali (attive): sono individuati i punti delle emergenze idriche (sorgenti, pozzi) in quanto il PR non si trasforma sempre in concessione e spesso il perimetro viene modificato all'atto della trasformazione in concessione
- Patrimonio regionale acque minerali e termali: sono individuati come puntuali (sorgente o pozzo) in quanto allo scadere della concessione la medesima decade quindi le perimetrazioni sono annullate. Sono individuate in questo caso l'ubicazione delle fonti.

2.2 Acque superficiali

Tra gli obiettivi ambientali previsti dalla Direttiva acque per tutte le acque superficiali vi è il raggiungimento del "buono stato ecologico" e del "buono stato chimico" e del loro mantenimento.

Si richiede che:

1. *le eventuali aree di protezione delle acque superficiali da destinarsi al consumo umano, qualora designate a livello di pianificazione settoriale, siano inserite quali vincoli relativi di attenzione*

(Tavola 8 "Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano" del PTA 2007 <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/piano-tutela-delle-acque-pta-2007>)

2. *al fine di non alterare lo stato qualitativo raggiunto dai corsi d'acqua principali, prossimi all'area di interesse, si dovrà provvedere alla definizione di un criterio metodologico e progettuale che caratterizzi esattamente la direzione di scorrimento delle acque superficiali dei corpi idrici minori (bealere, canali, rii, rogge ecc) afferenti al corso d'acqua principale. L'estensione areale dell'analisi dovrà essere tale da garantire, in caso di incidente con eruzione del greggio, la possibilità di disporre di punti nodali facilmente attrezzabili con sistemi di "cattura" (idrovore, pompe ecc.) e di stoccaggio temporaneo delle acque contaminate al fine della loro successiva depurazione.*

Si ritiene infatti che tali strumenti siano di supporto alle scelte anche se condotti successivamente alla presente VAS del Piano, nell'ottica dei periodici aggiornamenti previsti del PITESAI e nell'ottica del miglioramento della qualità dei procedimenti di VIA dei progetti.

2.3 Bonifiche delle aree inquinate

Per quanto riguarda i Siti di Interesse Regionale, il Rapporto ambientale li identifica come "aree non compatibili per le finalità del PITESAI" e la proposta di Piano li esclude dalle aree idonee per la coltivazione di idrocarburi, come vincolo temporaneo per il tempo di validità della classificazione.

A tal proposito, trattandosi di aree già compromesse, e tenendo conto che le attività di bonifica non sono a priori incompatibili con le attività oggetto del PITESAI, si chiede di valutare l'opportunità di considerare le aree sottoposte a procedimento di bonifica come "vincoli relativi di attenzione/approfondimento" al fine di valutarne l'idoneità caso per caso, in relazione sia alla natura delle matrici contaminate sia alla valutazione di non interferenza tra il progetto di bonifica e il progetto di ricerca o coltivazione idrocarburi.

Poichè il sito contaminato rappresenta in ogni caso una criticità da tenere in considerazione, la realizzazione di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le attività di dismissione, dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla parte IV titolo V del D.Lgs. 152/06, garantendo che l'opera sia compatibile con la bonifica, rispetti gli eventuali vincoli gravanti sull'area derivanti dal procedimento di bonifica, non determini un peggioramento della qualità ambientale delle matrici suolo, acque superficiali e sotterranee, non determini un rischio sanitario non accettabile per i fruitori dell'area.

In riferimento alla richiesta del MITE di strati informativi relativi alla categoria 19 "Siti di Interesse Regionale (SIR)", si segnala il seguente link al GeoPortale della Regione Piemonte da cui è possibile scaricare i dati sui siti in procedura di bonifica regionale contaminati con ubicazione puntuale:

- <http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkrpsrv/ita/metadata.show?id=2421&currTab=rndt>
Nome layer: ANAGRAFE REGIONALE DEI SITI CONTAMINATI (ASCO)
Georeferenziazione puntuale dei siti inseriti nell'Anagrafe Regionale Siti Contaminati.

2.4 Foreste

Si valuta positivamente che il tema foreste e relativi servizi ecosistemici sia stato sviluppato nel Rapporto ambientale e che la principale normativa settoriale in ambito forestale sia stata tenuta in considerazione per l'analisi di coerenza, visto il ruolo delle foreste come parte del capitale naturale nazionale e bene di rilevante interesse pubblico. Boschi e foreste sono tra l'altro importanti stock di carbonio e serbatoi di biodiversità.

Si evidenzia inoltre che tale ruolo è stato valorizzato fra gli obiettivi ambientali del Piano, elaborati in relazione alla SNSvS (come evidenziato nel RA a pag 174).

Tuttavia per quanto concerne il capitolo della proposta di Piano "1.3.1. Individuazione/definizione dei criteri ambientali e socio-economici" e in particolare la "Tabella 1.3-1: Elenco delle Categorie ambientali e dei vincoli individuati per l'elaborazione del PITESAI", si ritiene utile e fondamentale formulare le seguenti *osservazioni e richieste*:

1. si richiede di tenere in particolare considerazione la possibile esistenza di forme di tutela puntuali quali ad esempio quelle legate agli *Alberi monumentali e Boschi vetusti* (art. 7 c. 3 Legge 10 del 2013) per le quali sarebbe opportuno rendere coerenti le linee di pianificazione in oggetto.

Si informa che per gli alberi monumentali si può consultare un catalogo italiano su google maps <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16249>

2. in riferimento alla categoria 23, si chiede di esplicitare e definire con maggior chiarezza sia cosa si intende per "Aree per il potenziamento della silvicoltura (presenti o previsti da atti)" sia la relativa "Motivazione o sensibilità nei confronti del PITESAI". A tal proposito si chiede di modificare i contenuti della colonna "Motivazione o Sensibilità nei confronti del PITESAI" della citata Tabella come segue, sostituendo i termini "interessate da queste coltivazioni" con il termine "boscate": *"al fine di potenziare la silvicoltura, utile allo sviluppo di infrastrutture verdi e promuovere il sequestro dell'anidride carbonica, le aree interessate da queste coltivazioni, boscate unitamente a eventuali buffer, vengano ritenute non idonee alla coltivazione di idrocarburi"*.

Per quanto concerne il ripristino delle aree legate alla dismissione delle infrastrutture o ai ripristini legati all'attività di prospezione si ritiene utile segnalare l'esperienza della Regione Piemonte per quanto concerne il tema compensazioni forestali (d.g.r. n. 4-3018 del 26/03/2021).

Relativamente al monitoraggio ambientale del PITESAI si invita a tener conto del parametro relativo alla deforestazione, ad esempio un indicatore utile può essere il seguente: superficie/ha e localizzazione.

In riferimento alla richiesta del MITE di strati informativi relativi al tema Foreste, si segnala quanto segue:

- la *carta forestale regionale* è consultabile on-line sul SIFOR (Sistema Informativo Forestale Regionale, strumento per la ricerca e la consultazione delle informazioni riguardanti la cartografia forestale) dal sito istituzionale della Regione Piemonte: <http://www.sistemapiemonte.it/popalfa/authentication/LoginSispieAction.do>

La carta forestale regionale individua tutti i boschi del Piemonte ed è parte integrante del Piano Forestale Regionale approvato con d.g.r. n. 8-4583 del 23.01.2017 (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/piano-forestale-regionale-2017-2027>);

- con specifico riferimento alla richiesta del layer cartografico informativo relativo alle "Aree per il potenziamento della silvicoltura (presenti o previsti da atti)" si renderanno per la data indicata dal Ministero i dettagli della carta forestale regionale non disponibili on-line e in formato shpfile relativi ai PFA. I Piani Forestali Aziendali sono le aree che interessano il potenziamento della silvicoltura e la Gestione Forestale Sostenibile (GFS), sono previsti dall'art. 11 l.r. n. 4/2009 e approvati con DGR; hanno una validità di quindici anni e rappresentano lo strumento di programmazione e gestione degli interventi selvicolturali delle proprietà forestali e delle opere connesse;
- si ritiene inoltre utile la trasmissione del tema relativo alla viabilità forestale in riferimento ai possibili impatti del PITESAI, in quanto una viabilità esistente può essere utilizzabile in luogo della realizzazione di infrastrutture lineari (come ad es. le strade di accesso – cfr. 118 del RA).

2.5 Biodiversità, aree naturali e Valutazione di incidenza

In linea di massima, si concorda con i contenuti della proposta di Piano e con l'impostazione del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza in esso contenuto.

L'individuazione delle categorie ambientali da sottoporre a vincolo assoluto, relativo o da porre all'attenzione/approfondimenti successivi, appare adatta a definire chiaramente le possibilità di sviluppo delle attività oggetto del Piano.

Come rilevato nell'analisi condotta nel Rapporto Ambientale, si è evidenziato come le tre attività denominate *upstream* (*prospezione, ricerca e coltivazione*, amministrativamente soggette a tre diverse istanze di permesso) generino - dal punto di vista degli impatti - interferenze molto diverse, sia per tipologia che per ordine di grandezza/magnitudo.

Tuttavia, dal punto di vista dell'individuazione delle aree da sottoporre alle tre tipologie di vincolo, non vengono attuate differenziazioni nelle fasi: si prende pertanto atto di tale accorpamento, che si dimostra certamente utile in un'ottica di successiva semplificazione amministrativa delle istanze.

Le Aree Protette risultano dunque ascritte alle categorie ambientali da sottoporre a vincolo assoluto. Le Aree della Rete Natura 2000, analogamente individuate nella Valutazione di Incidenza quali aree da assoggettare a misure di salvaguardia, sono indicate quali categorie da sottoporre a vincolo relativo.

Si fa notare inoltre che, tra le aree sottoposte a vincoli relativi, le Reti Ecologiche sono presenti sia nella categoria 32 (insieme ai bacini idro-minerari ed alle coltivazioni di pregio certificate), che nella 37 "Altre aree di interesse conservazionistico". Per migliorare la chiarezza della categorie si suggerisce di inserire le Reti Ecologiche solo nella categoria 37, per affinità con gli altri oggetti di protezione della (flora, fauna, habitat, ecc).

Si evidenzia inoltre che tra i vincoli relativi non sono state inserite le Zone Umide Individuate a livello regionale (ulteriori, rispetto alle aree umide Ramsar riconosciute a livello internazionale):

- *si richiede di aggiungere tali aree alla categoria n. 37 "Altre aree di interesse conservazionistico: Reti ecologiche regionali; aree individuate per iniziative nazionali nell'ambito dell'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità; Piani di gestione nazionali per la Fauna; progetto Important Plant Areas – IPA, IBA Important Bird Areas – IBA; Aree di Rilevanza Erpetologica Nazionale (AREN); Aree di Interesse per la Fauna (IFA)", esplicitandole nella colonna di riferimento (vincoli relativi di esclusione_S1).*

Per quanto specificamente relativo alla valutazione d'incidenza si concorda con lo studio presentato: lo stato di conservazione di molti habitat e delle specie oggetto di tutela delle Direttive comunitarie 92/43/CEE (Habitat) e 2009/147/CE (Uccelli), come evidenziato dall'ultimo Report ex art. 17 Direttiva Habitat, ha subito un generale peggioramento, per cui, per un principio di precauzione, è evidente che nuove attività di ricerca e coltivazione rappresenterebbero un fattore di pressione difficilmente sostenibile per la Rete Natura 2000.

Si evidenzia ancora che alcune criticità e minacce riportate nella tabella 9 (pag. 110 dell'allegato 6), in alcuni casi permangono in tutte le quattro fasi *upstream*, e non sono solo ascrivibili ad una o all'altra, come per esempio gli impatti generati sul clima acustico dei mezzi di lavoro o quelli sulla vegetazione, la fauna e gli ecosistemi causati dalla potenziale dispersione di inquinanti. Si riterrebbe altresì utile che la tabella riportasse un valore relativo atto a distinguere la magnitudo di tali criticità/minacce, al passaggio dall'una all'altra categoria di intervento.

Per quanto riguarda la situazione in Piemonte ed in particolare la continuazione delle concessioni in essere, le aree interessate sono quelle dei pozzi di Trecate (*Tabella 3.1-6: Status pozzi di reiniezione nelle concessioni in essere*, pag. 99 del Rapporto Ambientale), che si trovano limitrofi al Sito RN2000 IT1150001 "Valle del Ticino", classificato come ZSC e ZPS.

I pozzi presenti in tale area risultano in fase di recupero secondario, dove l'estrazione di idrocarburi è assistita e sostenuta dalla reiniezione di fluidi nello strato mineralizzato. Stante l'impostazione definita nel documento di Piano, si condivide la linea di considerare il mantenimento delle attività aperte, senza modificazioni/incrementi delle infrastrutturazioni di superficie, fino a esaurimento dell'attività stessa per raggiungimento dei limiti tecnici/economici.

In riferimento alla richiesta del MITE di strati informativi relativi alla categoria 37 "Altre aree di interesse conservazionistico: reti ecologiche regionali, (...)", si segnalano i seguenti link al GeoPortale della Regione Piemonte da cui è possibile scaricare i dati:

- Altre aree di Valore Ecologico della rete ecologica regionale individuate da ARPA in applicazione dell'art. 2 della l.r. 19/2009 e della metodologia regionale definita con DGR n. 52-1979 del 31.07.2015
<http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkkrp/srv/ita/metadata.show?id=7202&currTab=rndt>
<http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkkrp/srv/ita/metadata.show?id=7224&currTab=rndt>
<http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkkrp/srv/ita/metadata.show?id=6489&currTab=rndt>
- Siti di Importanza Regionale (SIR) - Perimetrazione dei siti di interesse naturalistico a livello locale proposti dalla Regione Piemonte nell'ambito del Progetto Bioitaly (Ministero dell'Ambiente) – ex L.R. 47/1995 - Ora costituenti nodi della Rete Ecologica Regionale
<http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkkrp/srv/ita/metadata.show?id=2431&currTab=rndt>
- Censimento Zone Umide
http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportalservice_arpacatalog/search/resource/details.page?uuid=ARLPA_TO%3A06.01.02-D_2011-02-22-14%3A35&title=Arpa%20Piemonte%20-%20Zone%20Umide%20del%20Piemonte

2.6 Territorio e Paesaggio

Riguardo ai contenuti del Rapporto Ambientale si prende atto degli obiettivi ambientali individuati per i Beni culturali e paesaggistici al capitolo 4.1 "Obiettivi ambientali" e corrispondenti all'OA18. Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale (SNSvS), all'OA19. Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio (Convenzione europea sul paesaggio, art.5) e all'OA20. Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo (Agenda 2030).

Il RA inoltre propone una verifica della coerenza tra gli obiettivi principali della pianificazione nazionale e regionale, in riferimento anche ai piani paesaggistici regionali (Tabella 4.2-1) e il PITESAI, finalizzata a valutare come il piano in esame si inserisca nelle linee di sviluppo del territorio interessato; gli obiettivi proposti per la pianificazione regionale hanno tuttavia carattere generale, in riferimento alla normativa specifica per ciascuna tipologia di piano (cfr. d.lgs 42/2004 per le tematiche paesaggistiche) e non rimandano ai contenuti specifici dei piani regionali citati.

Inoltre al punto 5.3.13. "Caratteristiche dei beni culturali e paesaggistici" il RA individua gli elementi del patrimonio culturale e paesaggistico da salvaguardare, nonché riconosce, in riferimento all'art.143 del d.lgs 42/2004, i Piani paesaggistici regionali e i contenuti dei piani stessi in riferimento in particolare alle norme prescrittive di salvaguardia dei beni e contesti sottoposti a specifica tutela paesaggistica. Si prende atto altresì di quanto affermato a pag 281 del RA stesso, circa la componente paesaggio e riguardo alla necessità di contemperare le esigenze del piano in esame con "la necessità di operare nel e su un paesaggio, (...), attraverso trasformazioni che siano consapevoli ed informate dei valori complessi e sinergici espressi dal contesto in cui si intende operare".

Le cartografie dei Piani paesaggistici regionali, elaborati ai sensi del d.lgs. 42/2004, contengono di fatto le informazioni necessarie per verificare il tipo di interferenze dei nuovi interventi con i valori paesaggistici e i beni culturali in esso contenuti, inclusi i beni archeologici di interesse paesaggistico.

A tal riguardo si evidenzia che saranno forniti al MITE, nell'ambito degli strati informativi richiesti, i dati relativi alle "aree vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 136 e 142 del d.lgs. 42/2004)", corrispondenti alle aree e agli immobili rappresentati sulla Tavola P2 "Beni paesaggistici" del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e aggiornato con deliberazioni successive, oltre ai dati riferiti alle aree tutelate per legge di cui all'art. 142, c. 1, lett. g) e f) del D.lgs. 42/2004, non corrispondenti a quelli del Ppr approvato perché superati da successivi aggiornamenti della normativa di riferimento. Per quanto riguarda le componenti storiche, in relazione a

quanto richiesto dal Ministero della Transizione Ecologica riguardo agli "insediamenti urbani storici di minore valore", mentre si evidenzia che i beni paesaggistici a carattere areale individuati nella Tav. P2 del Ppr possono ricomprendere anche insediamenti urbani storici, si integrano i dati forniti nell'Elenco strati informativi richiesti dal MITE con i dati presenti nella Tavola P4 del Ppr, relativi a:

- TORINO E CENTRI DI I-II-III RANGO (PPR - TAV. P4)
- STRUTTURA INSEDIATIVA STORICA DEI CENTRI CON FORTE IDENTITÀ MORFOLOGICA (PPR - TAV. P4)

(http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkrp/srv/ita/metadata_show?id=3822&currTab=rndt)

Torino e centri di I-II-III rango	
SS00 <i>Torino</i>	Torino.
SS01 <i>Centri di I rango</i>	Città capitali e dominanti, sedi diocesane, centri amministrativi (capoluoghi di provincia di antico regime).
SS02 <i>Centri di II rango</i>	Centri amministrativi e di mercato di rilievo subregionale, centri riconosciuti quali "città" in antico regime e sino al postunitario, centri a specializzazione funzionale di rilevanza regionale.
SS03 <i>Centri di III rango</i>	Centri con forte identità morfologica (ad es. insediamenti di nuova fondazione, ricetti); centri di riconoscibile complessità funzionale; centri specializzati di rilevanza subregionale; insediamenti abbandonati noti attraverso indagini archeologiche.
Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica	
SS21 <i>Permanenza archeologica di fondazioni romane e protostoriche</i>	Permanenze di insediamenti romani per lo più connessi alla rete viaria coeva e spesso alla riorganizzazione agraria (<i>centuriatio</i>). Le nuove fondazioni augustee, spesso sovrapposte a segni sacrali della territorializzazione precedente, si distinguono per caratteri monumentali, impianto rigidamente geometrico e materiali costruttivi di pregio (non segnalati in carta in quanto aspetti puntuali coincidenti con i beni vincolati). Necropoli e testimonianze protostoriche.
SS22 <i>Reperti e complessi edilizi isolati medievali</i>	Complessi ecclesiastici, castelli o altri fabbricati isolati, residua testimonianza di assetti insediativi, organizzati nell'alto Medioevo sulla strutturazione territoriale per pievi e per incastellamenti, ora abbandonati o distrutti.
SS23 <i>Insediamenti di nuova fondazione di età medievale (villenove, ricetti)</i>	Insediamenti di nuova fondazione o rifondazione (villenove), esito di politiche espansive comunali o signorili tardo-medievali, attuate con la riorganizzazione di contesti rurali. Riconoscibili per i tracciati geometrici e pianificati della struttura urbanistica. Di simile morfologia i ricetti, strutture fortificate di ricovero, spesso con sviluppo analogo a quello delle villenove.
SS24	Insediamenti caratterizzati nell'impianto urbano e nello <i>skyline</i> dalla

<i>Insedimenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti</i>	presenza di un polo dominante, del potere signorile o legato al controllo militare di un'area, oppure ancora riplasmate o create in "stile" in epoca più recente.
SS25 <i>Insedimenti con strutture religiose caratterizzanti</i>	Sistemi urbani fortemente connotati dalla presenza di chiese (parrocchiali, di confraternite, ecc.) per lo più nell'area centrale antica, spesso in posizione rilevante e talvolta con riplasmazione del contesto del centro in cui si inseriscono.
SS26 <i>Rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età moderna (tra cui Residenze Sabaude e pertinenze)</i>	Insedimenti connotati da un ridisegno pianificato del tessuto edilizio che, su una matrice medievale, riplasma una parte del centro per l'affermazione politica del potere assoluto del principe. Sono caratterizzati da geometrie rigidamente costruite con assi rettori viari e visuali prospettiche, per lo più realizzati per valorizzare complessi monumentali coevi alla riplasmazione. (Il dato contiene tutte le Residenze Sabaude che sono anche Sito Unesco).
SS27 <i>Rifondazioni o trasformazioni urbanistiche del XIX e XX secolo</i>	Insedimenti connotati dalla presenza di sistemi di architetture e spazi pubblici otto-novecenteschi, che caratterizzano il disegno urbano, per lo più preesistente, qualificando i nuovi contesti modernizzati delle relazioni sociali, commerciali e dei servizi della vita cittadina.

L'individuazione delle aree idonee per quanto riguarda la componente paesaggio dovrà essere verificata alla luce delle disposizioni normative del Piano paesaggistico regionale (Ppr) (approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017) nel loro complesso, in particolare le scelte localizzative dovranno confrontarsi con le aree individuate come beni paesaggistici ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del d.lgs. 42/2004, così come rappresentate nella Tavola dei beni paesaggistici del Piemonte (Tavola P2) e nelle Schede del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Prima parte e Seconda parte, come individuate secondo i dati forniti nell'Elenco strati informativi richiesti dal MITE. Si evidenzia che il Piano paesaggistico regionale ha definito per i beni paesaggistici le prescrizioni contenute nelle Norme di attuazione, nonché le specifiche prescrizioni d'uso, riportate nelle Schede relative a ciascun bene del "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, che sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza. Le azioni del PiTESAI non dovranno quindi risultare in contrasto con le prescrizioni stesse.

Poichè il Rapporto ambientale non fornisce come richiesto nel contributo di specificazione un inquadramento territoriale di riferimento per la localizzazione delle attività di ricerca e coltivazione idrocarburi, il presente contributo, di conseguenza, non può avvalersi per le valutazioni specifiche di natura territoriale e paesaggistica di una cartografia di riferimento che rappresenti a una scala adeguata tali localizzazioni, al fine di poter fornire già dalla procedura di VAS in oggetto, informazioni puntuali circa la coerenza e compatibilità tra le previsioni del PiTESAI, la struttura urbanistico-insediativa e gli aspetti paesaggistici che connotano i diversi contesti territoriali.

Riguardo al Piano di Monitoraggio si ricorda nuovamente che il Piano di monitoraggio del Ppr, può costituire il quadro di riferimento entro cui si collocano le politiche settoriali di governo del territorio e quelle dei diversi Enti locali; in quest'ottica il piano di monitoraggio del PiTESAI può avvalersi degli indicatori del Ppr, ricordando, tra gli indicatori di contesto, lo "Stato di conservazione dei beni paesaggistici" e tra gli indicatori di attuazione, la "Variazione della percezione paesaggistica".

Riguardo al tema "Uso e copertura del suolo" si segnalano gli indicatori relativi al "Consumo di suolo" inseriti tra gli indicatori di contesto dal Piano di monitoraggio del Ppr, il consumo della risorsa suolo infatti rappresenta un fenomeno trasversale, che interessa il territorio nel suo complesso con problematiche connesse alla perdita di superfici idonee alla produzione agricola, alla diminuzione dei livelli di biodiversità e di qualità paesaggistica.

In riferimento alla specifica richiesta del MITE di strati informativi relativi alla categoria 28 "aree vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 136 e 142 del d.lgs. 42/2004) (tra cui sono ricompresi gli insediamenti urbani storici di minor valore di cui all'art. 136 lett. c del d.lgs. 42/2004)", si segnalano i seguenti link al GeoPortale della Regione Piemonte da cui è possibile scaricare i dati:

PPR - BENE EX DD.MM. 1/8/1985 (TAV. P2 - AGGIORNAMENTO 2021)
<http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkkrp/srv/ita/metadata.show?id=3826&currTab=rndt>
PPR - BENE EX L. 1497/1939 (LINEE - TAV. P2)
<http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkkrp/srv/ita/metadata.show?id=3827&currTab=rndt>
PPR - BENE EX L. 1497/1939 (POLIGONI - TAV. P2)
<http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkkrp/srv/ita/metadata.show?id=3828&currTab=rndt>
PPR - BENE EX L. 1497/1939 (PUNTI - TAV. P2)
<http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkkrp/srv/ita/metadata.show?id=3829&currTab=rndt>
PPR - BENE EX D.LGS. 42/2004 ARTT. 138-141
(TAV. P2 - AGGIORNAMENTO 2019)
<http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkkrp/srv/ita/metadata.show?id=6631&currTab=rndt>
PPR - ALBERI MONUMENTALI (TAV. P2)
<http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkkrp/srv/ita/metadata.show?id=2830&currTab=rndt>
PPR - LAGHI (TAV. P2)
<http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkkrp/srv/ita/metadata.show?id=3831&currTab=rndt>
PPR - LETTERA B) FASCE LACUALI (TAV. P2)
<http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkkrp/srv/ita/metadata.show?id=3830&currTab=rndt>
PPR - LETTERA C) CORPI IDRICI (TAV. P2) / SISTEMA IDROGRAFICO (TAV. P4)
AGGIORNAMENTO 2021
<http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkkrp/srv/ita/metadata.show?id=6656&currTab=rndt>
PPR - LETTERA C) FASCE FLUVIALI (TAV. P2 - AGGIORNAMENTO 2021)
<http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkkrp/srv/ita/metadata.show?id=6657&currTab=rndt>
<http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkkrp/srv/ita/metadata.show?id=3938&currTab=rndt>
PPR - LETTERA E) CIRCHI GLACIALI (TAV. P2)
<http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkkrp/srv/ita/metadata.show?id=3834&currTab=rndt>
PPR - LETTERA E) GHIACCIAI (TAV. P2)
<http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkkrp/srv/ita/metadata.show?id=3833&currTab=rndt>
PPR - LETTERA H) USI CIVICI (TAV. P2)
<http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkkrp/srv/ita/metadata.show?id=3835&currTab=rndt>
PPR - LETTERA M) ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO (TAV. P2)
<http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkkrp/srv/ita/metadata.show?id=3836&currTab=rndt>
Lettera f) parchi (copertura geografica del Settore Biodiversità e aree naturali)
<http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkkrp/srv/ita/metadata.show?id=2430&currTab=rndt>
Lettera g) boschi e foreste (copertura geografica del Settore Foreste: "Carta forestale 2016")
<http://www.geoportale.piemonte.it/geonetworkkrp/srv/ita/metadata.show?id=6109&currTab=rndt>

2.7 Agricoltura

Nel contributo regionale per la fase di specificazione dei contenuti del RA era stata segnalata l'opportunità, nel valutare le esigenze che concorrono alla definizione delle aree idonee, di considerare la risorsa suolo e la produzione agricola quali beni essenziali e primari per l'intera collettività, la cui salvaguardia avrebbe dovuto iniziare dal contenimento di impatti irreversibili e non mitigabili, al fine di scongiurare la definitiva perdita funzionale delle superfici coinvolte dagli interventi. A tal proposito si prende atto positivamente che la proposta di Piano abbia recepito tali osservazioni.

In relazione ai vincoli relativi di esclusione che il piano definisce nella tabella 1.3.1. le Categorie ambientali correlate all'agricoltura e uso del suolo sono:

- **Categoria 32:** Aree ricadenti all'interno di Bacini idro-minerari, nella Rete Ecologica Regionale e nelle aree interessate da coltivazioni specifiche agricole di pregio certificate (D.O.C., D.O.C.G., D.O.P, I.G.T., I.G.P.).
Tra i Vincoli relativi di esclusione sono indicate le aree interessate da coltivazioni agricole di pregio certificate di cui al Piano Regionale di Sviluppo Rurale approvato in attuazione del Regolamento CE n. 1698/05.

Al riguardo si ritiene opportuno dettagliare meglio sia la categoria sia i vincoli. Il Piemonte è una zona agricola a forte vocazione agroalimentare di qualità con vaste aree di territorio delimitate da disciplinari specifici. Si chiede pertanto di estendere le aree tutelate dalla categoria ed i Vincoli relativi di esclusione ai terreni destinati alla coltivazione di Specialità Tradizionali Garantite (STG), ai Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) e, per la complessità ed il tempo necessario alle aziende per l'ottenimento della certificazione, anche alle aree destinate ad Agricoltura biologica;

- **Categoria 43:** Aree agricole a alto valore naturale (AVN).
Per queste aree sono individuati Vincoli relativi definibili di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche.

Si chiede che tali aree comprendano i terreni ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso del suolo, individuati e cartografati nella Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte adottata con DGR n.75-1148 del 30 novembre 2010.

In Piemonte tali aree sono già oggetto di tutela sia nel Piano Territoriale Regionale (Art. 26 - Territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura) sia nel Piano Paesaggistico Regionale (Art. 20 - Aree di elevato interesse agronomico). I dati sono consultabili e scaricabili dal sito web della Regione Piemonte alla pagina di seguito riportata:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/geoportale-piemonte-dati-geografici-ambito-agricoltura>

Si chiede inoltre che l'individuazione delle aree idonee tenga conto e valuti ulteriori Vincoli relativi definibili di attenzione/approfondimento relativi:

- alle aree in cui si sviluppa un reticolo irriguo poiché le attività di bonifica e irrigazione costituiscono un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, tutela e valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità, alla difesa e conservazione del suolo, alla regolazione delle acque ed alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali. In questo ambito si chiede di valutare l'interferenza con superfici agricole irrigue consortili e infrastrutture irrigue consortili, definite all'interno del territorio della Regione Piemonte dalla L.R. 21/1999 e dalla L.R. 1/2019, oltre agli impatti sugli ecosistemi dipendenti dai corpi idrici sotterranei e superficiali (aree di risaie o fontanili) ai fini della loro salvaguardia;
- all'interferenza nei confronti della fauna selvatica, come ad esempio le comunità ornitiche, al fine di individuare specifiche misure di mitigazione a sua tutela e salvaguardia quali ad esempio la riduzione dell'impiego di esplosivo, la bagnatura sistematica delle piste di cantiere e della viabilità di servizio, il ripristino del precedente uso del suolo al termine dell'attività, la ricostituzione degli habitat di pregio progressiva e contestuale ai lavori per ridurre il più possibile il periodo di sottrazione dell'habitat, ponendo un focus sulle modalità operative al fine di minimizzare le interferenze con i periodi riproduttivi della fauna;
- alle interferenze con le colture in atto al fine di individuare specifiche misure di mitigazione a cominciare dall'attenzione al fatto che le operazioni preliminari (quali la campagna geofisica) si svolgano nel periodo durante il quale vi è il fermo vegetativo;
- alle misure di compensazione ambientale che non si esauriscano in una mera funzione di mascheramento visivo e di mitigazione paesaggistica ma che abbiano una coerenza con i

servizi ecosistemici perduti, ad esempio puntando a recuperare ai fini agricoli porzioni di territorio abbandonate di superficie equiparabile a quella perduta.

Infine, relativamente al Monitoraggio ambientale, nel corso delle attività previste nel Piano, si chiede che siano individuati indicatori funzionali alla valutazione del consumo di suolo ad esempio esaminando il consumo di suolo agricolo fertile potenzialmente derivante dalla concessione, quantificando la complessiva perdita di produzione agricola, il mancato profitto delle aziende a livello previsionale, il consumo di suolo in relazione alle diverse classi di capacità d'uso. In quest'ottica si chiede di aggiungere almeno un indicatore legato al consumo di suolo delle sopra indicate I e II classe di capacità d'uso del suolo, mirato a valutare la trasformazione e la sottrazione al comparto agricolo di terreni che, per le loro caratteristiche (fertilità, profondità, pendenza, pietrosità superficiale, disponibilità di ossigeno, inondabilità), non presentano quasi limitazioni d'uso.

2.8 Difesa del suolo e dissesti del Piano Assetto Idrogeologico

Dall'esame della proposta di Piano nella sua prospettiva generale, ed in particolare delle aree ritenute idonee per la ricerca e per la prosecuzione delle attività già in atto presenti sul territorio regionale, per quanto attiene al rapporto con il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) ed il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e all'interazione con le aree soggette alla dinamica dei corsi d'acqua principali, generalmente interessati dalle fasce fluviali, si evidenzia quanto segue.

Con riferimento ad una scala generale di intero paese, ancora una volta, come già per la fase di scoping, il rapporto ambientale riporta al capitolo 5.3.7 dedicato al "Dissesto Idraulico - geologico" il quadro del dissesto sintetizzato da ISPRA, rifacendosi a dati del 2017. La Regione Piemonte, attraverso l'Autorità di distretto del Bacino del fiume Po, aggiorna costantemente il quadro del dissesto derivante dall'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI, ridefinendo anche le mappe del PGRA.

Pertanto le informazioni, per quanto concerne la Regione Piemonte, sono disponibili ed aggiornate al 2020.

Scendendo più nel dettaglio della situazione piemontese e facendo riferimento ai dati consultabili sul servizio webgis indicato, si individuano sul Piemonte tre aree destinate a permessi di ricerca:

- permesso di ricerca di di Bosconero, che comprende una vasta porzione della provincia di Torino e due parti delle province di Biella e Vercelli;
- permesso di ricerca di Cascina Graziosa, che insiste sulla provincia di Novara;
- permesso di ricerca di Corana, che coinvolge una parte del territorio regionale a Castelnuovo Scrivia e Isola Sant'Antonio in provincia di Alessandria e il fiume Po.

È presente una concessione per coltivazione con due pozzi attivi ed una centrale di trattamento e raccolta dell'olio nel comune di Trecate, che riguarda anche il territorio lombardo al di là del Ticino.

È inoltre coinvolta la porzione nord-est della provincia di Alessandria in un'area con "istanza di permesso di ricerca denominata "rocca Susella" che riguarda anche la Lombardia.

Come specificato nella Proposta di Piano, l'attività di ricerca segue all'attività di prospezione e consiste nello svolgimento di indagini di tipo geologico e minerario, a cui si aggiunge la perforazione meccanica finalizzata all'accertamento dell'esistenza del giacimento.

Le ricerche di tipo geologico e minerario della fase di prospezioni non costituiscono un'interferenza con le dinamiche dei corsi d'acqua, né con l'attività dei conoidi e delle frane. La realizzazione dei pozzi invece può essere interferente in maniera negativa con fenomeni franosi.

E così pure l'attività conseguente alla concessione di coltivazione può interferire in maniera negativa con la situazione di dissesto del territorio interessato, tenuto conto anche delle installazioni che ne conseguono.

Data la vastità delle aree di ricerca individuate per il Piemonte, al momento della scelta per la localizzazione dei pozzi sarà necessario scendere nel dettaglio locale dei territori che verranno circoscritti per conoscere il tipo di dissesto eventualmente presente. Ci si riferirà al PAI aggiornato con le indagini derivanti dai piani regolatori locali e alle mappe di pericolosità del Piano di gestione del rischio alluvioni per i corsi d'acqua e per i conoidi. Si tenga presente che le attività connesse con lo sfruttamento dei depositi di

Idrocarburi non sono compatibili nelle aree interessate dalla dinamica torrentizia o fluviale derivante dalla portata di riferimento o da quella con tempi di ritorno frequenti (scenari di pericolosità H ed M, fascia A e B, aree Ee, Eb, Ca, Cp ai sensi dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI).

Le installazioni già presenti sul territorio regionale (area di Trecate) attualmente non sono comprese nelle perimetrazioni di dissesti legati alla dinamica fluviale.